

Comune di Saluggia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA'
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER L'APPLICAZIONE DEI RELATIVI TRIBUTI**

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento e riferimenti
- Art. 2 Ambito territoriale di applicazione
- Art. 3 Criteri generali per gl'impianti
- Art. 4 Casi particolari e limitazioni
- Art. 5 Superfici per le affissioni
- Art. 6 Procedura per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 7 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 8 Servizio pubbliche affissioni
- Art. 9 Tariffe
- Art. 10 Modalità per le affissioni
- Art. 11 Manifesti del Comune
- Art. 12 Gestione del servizio
- Art. 13 Funzionario responsabile
- Art. 14 Contenzioso e interessi
- Art. 15 Norme finali e transitorie

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 69 del 14/10/96

Art. 1

Oggetto del regolamento e riferimenti

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti attività nel territorio del Comune di Saluggia:

- a) la pubblicità esterna,
- b) le pubbliche affissioni,

e stabilisce le modalità per l'applicazione dei relativi tributi in attuazione del Capo I° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 che in seguito sarà indicato semplicemente come D.Lgs.507.

2. Il suddetto Capo I° del D.Lgs.507, munito d'indice, sarà allegato al presente regolamento e ne costituirà fascicolo unico al fine di facilitarne la lettura, l'interpretazione e l'applicazione.

3. La **pubblicità esterna** (di cui alla lettera a del precedente comma 1) consiste nella diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari di cui al presente comma è effettuata direttamente dai soggetti interessati nel rispetto della legge e del presente regolamento e previa autorizzazione del Comune.

4. Per **pubbliche affissioni** (di cui alla lettera b del precedente comma 1) si intende la facoltà di esporre al pubblico, in appositi spazi predisposti dal Comune, manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali o sociali oppure contenenti pubblicità. L'affissione dei manifesti è effettuata tramite il Servizio pubbliche affissioni oppure in forma diretta secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Ambito territoriale d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme pubblicitarie di cui all'Art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito, oltre che dal Capo 1 del D.Lgs. 10-9-93 n° 507 anche da quanto stabilito:

- a) dall'Art. 23 del D.Lgs. 30-4-92 n°285 modificato dall'Art. 13 del D.Lgs. 10-9-93 n° 360;
- b) dagli Artt. da 47 a 59 del DPR 16-12-92 n° 495;
- c) dall'Art. 14 della legge 29-6-1939 n° 1497;
- d) dall'Art. 22 della legge 1-6-1939 n° 1089;
- e) dalla legge 18-3-1959 n° 132 e dall'Art. 10 della legge 5-12-86 n° 856;
- f) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione di forme di pubblicità esterna, in determinati luoghi e su particolari immobili.

Art. 3

Criteria generali per gl'impianti

I criteri del presente articolo dovranno essere rispettati per la disposizione e l'installazione degli impianti relativi alle pubbliche affissioni e di quelli relativi alla pubblicità di cui agli Artt. 12 e 14 del D.Lgs.507. La Giunta Comunale, rispettando detti criteri, approverà il Piano Generale degli Impianti, sentito il parere della Commissione Edilizia:

- a) non è consentita pubblicità fissa con cartelli, pannelli luminosi e proiezioni di superficie maggiore di 1 m² sui fronti degli edifici all'interno del centro abitato così come definito all'Art. 3 del Codice della strada, e la superficie complessiva non dovrà superare i 7 m². Da queste limitazioni sono escluse le insegne, le targhe ed i cartelli indicatori;
- b) non è consentita l'installazione di pannelli pubblicitari e per affissioni che ostruiscano o limitino la libera visuale attraverso vie e piazze;
- c) gli impianti pubblicitari di cui alla lettera a, nelle vie e piazze non dovranno superare la superficie di 1 m² e dovranno essere posti tra di loro ad una distanza non inferiore a 100 m;
- d) gli impianti per affissioni di ogni tipo dovranno avere una superficie massima di 4,2; tra impianti per affissioni dello stesso tipo (a o b di cui all'art. 5) dovrà intercorrere una distanza non inferiore a 100 m;
- e) gli impianti per affissioni di tipo non economico dovranno essere dislocati su tutto il territorio del Centro Urbano in modo che ognuno copra un raggio non superiore a 150 m;
- f) non è consentita l'affissione direttamente sui muri, ma dovranno essere installati appositi pannelli, anche a parete, e l'affissione dovrà avvenire unicamente all'interno di essi;
- g. Non è consentito il collocamento di mezzi pubblicitari e l'affissione nell'ambito od in prossimità dei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientati;
- h) Non è consentito il collocamento di mezzi pubblicitari e l'affissione sul muro di cinta del palazzo comunale, sulle chiese e nelle loro immediate vicinanze, sui muri di cinta dei cimiteri e su ogni altro edificio, monumento o luogo di interesse storico artistico, culturale, patriottico o religioso;
- i) I divieti di cui alle precedenti lettere g) e h) non sussistono quando si tratti di targhe ed altri mezzi di indicazione e descrizione riguardanti i medesimi, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche del luogo e dell'ambiente nel quale sono inseriti;
- j) la disposizione degli impianti dovrà rispettare, salvaguardare ed essere adeguata alle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento d'attuazione;
- k) per gli impianti collocati al di fuori del Centro urbano, posti su strade statali e provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada;
- l) sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, sulla circolazione stradale, sulla tutela delle cose di interesse

artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti di polizia urbana ed edilizio.

Art. 4

Casi particolari e limitazioni

1. E' vietata la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile.
2. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o d'altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze ;
 - b) è consentita la distribuzione tramite consegna diretta alla persona;
3. La pubblicità, effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze, è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
4. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dal dall'ufficio comunale, o dal concessionario, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Art. 5

Superfici per le affissioni

1. Le superfici degli impianti adibiti alle affissioni sono le seguenti:
 - a) per manifesti di contenuto istituzionale, sociale o in ogni caso privi di rilevanza economica:
 - 1- affissioni svolte dal servizio pubbliche affissioni 56 m²
 - 2- affissioni svolte in forma diretta 11,2 m²
 - b) manifesti con messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, affissi obbligatoriamente tramite il Servizio Pubbliche affissioni 67,2 m²
2. Hanno rilevanza economica i manifesti tendenti a pubblicizzare attività ed iniziative poste in essere da organismi pubblici e privati che perseguono scopi di lucro e svolte nell'ambito di tale finalità.
3. Le superfici, di cui al punto a-2 del comma precedente, sono assegnate gratuitamente alle associazioni ed organizzazioni di cui all'Art 31 dello Statuto comunale. Le modalità di utilizzo di tali superfici sono riportate nel successivo Art. 10 comma 2.

Art. 6

Procedura per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Chiunque che intenda installare impianti e mezzi pubblicitari nel territorio comunale, anche temporaneamente o effettuare altre forme di pubblicità o propaganda,

deve farne apposita domanda al Comune. La domanda, in competente bollo, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo dove s'intende installare l'impianto o effettuare altre forme di pubblicità;
- c) la descrizione dell'impianto o del tipo di pubblicità da effettuare, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la durata per la quale è richiesta l'installazione o l'esecuzione della pubblicità;
- e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

2. Ove che s'intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed ottenuta la concessione per l'occupazione di suolo pubblico come previsto dall'apposito regolamento comunale e versato il relativo tributo. Se l'impianto dovrà essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

3. L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, qualora essa sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e, sentita la Commissione edilizia, provvede in merito entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

5. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni della legge e del presente regolamento, saranno rimossi ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs.507.

6. Le altre forme pubblicitarie, non autorizzate preventivamente o effettuate in violazione delle norme di legge o del presente regolamento, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta degli agenti comunali.

7. Per le suddette violazioni si applicano le sanzioni previste dall'Art. 24 del D.Lgs.507.

Art. 7

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che in seguito per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso che l'autorizzazione sia scaduta, decaduta o revocata o siano venute meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o per motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'Art. 55 del DPR 495/1992.

Art 8

Servizio pubbliche affissioni

1. In ottemperanza a quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'Art. 18 del D.Lgs.507, è istituito in tutto il territorio comunale il Servizio pubbliche affissioni.

2. La fruizione del servizio è obbligatoria per i manifesti di cui alla lettera b) del precedente Art. 5 comma 1, è però facoltativa per gli assegnatari degli spazi di cui alla lettera a-2, meglio precisati al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 9

Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità e per il servizio pubbliche affissioni sono dovute al Comune, o al Concessionario che vi subentra, rispettivamente un'imposta ed un diritto in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.507.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo. Le tariffe s'intendono prorogate di anno in anno qualora non siano modificate entro il termine predetto.

3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al D.Lgs.507.

4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 10

Modalità per le affissioni

1. Per le affissioni tramite il Servizio pubbliche affissioni, si richiamano le modalità di cui all'Art. 22 del D.Lgs.507. Su ogni manifesto deve essere impresso il timbro dell'ufficio comunale o del concessionario, contenente la data di scadenza prestabilita.

2. Per le affissioni svolte in forma diretta di cui all'Art. 5 comma 3 si applicano le seguenti norme:

- a) l'affissione è effettuata direttamente dagli aventi diritto, a loro cura e spese, negli appositi spazi a ciò destinati aventi le dimensioni di cm 70 x 100;
- b) i manifesti affissi in forma diretta devono contenere l'indicazione chiara ed inequivocabile del Gruppo o Associazione che li ha prodotti ed il contenuto dei messaggi deve essere inerente alla sua attività;
- c) i messaggi contenuti nei manifesti affissi in forma diretta non devono contenere nessun tipo di pubblicità commerciale a favore di organismi pubblici o privati aventi scopo di lucro e in ogni caso devono essere privi di rilevanza economica secondo la definizione data al comma 2 dell'Art. 5;

AB

- d) in ogni singolo impianto può essere affissa una sola copia di ciascun manifesto;
 - e) i manifesti devono avere una dimensione massima di cm 70 x 100;
 - f) la durata massima per ciascuna affissione è di giorni 7;
 - g) su ogni copia affissa deve essere riportata in posizione ben visibile a sufficiente grandezza la seguente scritta indelebile: Data affissione: ; Durata affissione ; Scadenza affissione (la data di scadenza affissione è la somma della data di affissione + i giorni di durata).
 - h) è vietato coprire manifesti la cui durata non sia ancora scaduta;
 - i) ai gruppi e associazioni che contravvengono alle suddette norme verrà revocata la facoltà d'utilizzo delle superfici di cui al presente comma.
3. Ogni tipo di manifesto deve essere tassativamente affisso negli spazi di competenza. Non è ammesso in nessuna occasione occupare anche parzialmente spazi riservati ad altre tipologie di manifesti.

Art. 11

Manifesti del Comune

Il Comune dovrà fare in modo che dei propri manifesti ne risulti affissa una copia su ogni impianto di cui alla lettera a-1 del 1° comma dell'Art. 5.

Art. 12

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni, è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito nelle forme previste dall'Art. 25 del D.Lgs.507. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione prescelta.

2. Nel caso venga scelto di affidare in concessione il servizio, ai sensi dell'Art. 26 comma 1 del D.Lgs.507, viene scelta la forma di compenso ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Art. 13

Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile di cui all'Art. 11 del D.Lgs.507, nel caso di gestione diretta, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.

2. In caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario. Nel contratto di concessione deve essere prevista e regolamentata la facoltà per il Comune di eseguire controlli periodici e saltuari sulla gestione del servizio onde verificarne la regolarità amministrativa a tutela dei propri interessi.

Art. 14
Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate, Sezione staccata della provincia di Vercelli sino alla data d'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;
- b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'Art. 80 del D.L. 31-12-92, n° 546.

Art. 15
Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1995.
2. Entro un anno dalla suddetta data gli impianti pubblicitari e per le affissioni dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nell'allegato D.Lgs.507 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
5. Copia del presente regolamento, a norma dell'Art. 22 della legge 7-8-90 n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.